# BOLOGNA AGRICOLTURA BOLOGNA BOLOGNA BOLOGNA AGRICOLTURA BOLOGNA BOLOGN

Anno XXIX nº 19

### IN QUESTO NUMERO

- 1. Credito di imposta carburante agricolo.
- 2. Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Decreto flussi 2021. Proroga dei termini per le istanze di conversione.
- 3. INL: decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.
- 4. Assegno Unico Universale per i figli aggiornamento statistico.
- 5. Patronato Enapa: Indennità una tantum 200€ e di 150 € per Lavoratori autonomi CD/IAP Artigiani e Commercianti).

\*\*\*\*

1) Credito di imposta carburante agricolo.



In data 21/09/2022 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del Decreto Aiuti Bis.

Il Decreto Aiuti bis riconosce alle imprese esercenti attività agricola e della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante nel terzo trimestre solare dell'anno 2022.

Si evidenzia che ai fini della individuazione della spesa sostenuta si deve fare riferimento alle fatture di acquisto del periodo 1/07 – 30/09/2022, a prescindere dal momento del pagamento.

**Entro la data del 31 dicembre 2022**, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, ovvero ceduto solo per intero a terzi.

Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- 6972 - Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) - art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati".

In data 23/09/2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Aiuti Ter che dovrà poi essere convertito in legge.

Il Decreto Aiuti ter riconosce alle imprese esercenti attività agricola, della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle attività sopra esposte e per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante nel quarto trimestre solare dell'anno 2022.

Si evidenzia che ai fini della individuazione della spesa sostenuta si deve fare riferimento alle fatture di acquisto del periodo 1/10 – 31/12/2022, a prescindere dal momento del pagamento.

**Entro la data del 31 marzo 2023**, il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, mediante modello F24, ovvero ceduto solo per intero a terzi.

Pertanto, al fine di consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il seguente codice tributo:

- 6987 - Credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (quarto trimestre 2022) - art. 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione "Erario", nella colonna "importi a credito compensati".

Si sottolinea che il testo del Decreto Aiuti Ter potrà ancora subire delle modifiche in fase di conversione in legge.

I soci in possesso dei requisiti necessari sopra indicati, che vorranno fruire del credito di imposta, dovranno prendere contatto con i nostri uffici di Zona per la definizione delle fatture oggetto del credito e della tipologia di utilizzo.

A tal fine in allegato, si trasmettono i documenti relativi a "RICHIESTA DEL CREDITO DI IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLO 3 TRIM" e "RICHIESTA DEL CREDITO DI IMPOSTA CARBURANTE AGRICOLO 4 TRIM", che dovranno essere compilati, sottoscritti e consegnati all'addetto di zona, per avvalersi dell'agevolazione

Gli uffici di Zona sono a disposizione per chiarimenti ed informazioni. (M. Capellani)

\*\*\*\*

# 2) Lavoratori extracomunitari stagionali e non stagionali. Decreto flussi 2021. Proroga dei termini per le istanze di conversione.

Con una recente circolare interministeriale, n. 6707 del 23 settembre 2022 (emanata dai ministeri degli Interni, del Lavoro e dell'Agricoltura) è stato prorogato il termine utile per la presentazione delle istanze di conversione.



La conversione del permesso di soggiorno consente allo straniero, in possesso di un titolo che consenta il soggiorno in Italia, di richiedere, in via amministrativa, un nuovo titolo abilitativo al soggiorno, per un motivo diverso da quello ottenuto all'origine sempreché in base alle norme sussistano, in capo all'istante, i presupposti previsti.

Esistono tipologie di permessi di soggiorno (rilasciati per motivi di studio/formazione/tirocinio, per lavoro stagionale, i permessi UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati da altri Stati membri dell'Unione Europea) che possono essere convertiti in permessi per il lavoro entro i limiti ammessi ogni anno nell'ambito del decreto flussi che, all'uopo, prevede apposite quote di conversione; in alcuni casi particolari (straniero soggiornante in Italia al conseguimento della maggiore età ovvero stranieri che abbiano frequentato e conseguito nel nostro paese un diploma di laurea, anche specialistica) il permesso di studio può essere convertito anche in difetto di quote disponibili.

Nel nostro paese praticamente tutti i permessi di soggiorno, attualmente concedibili e con le causali più diverse, possono essere convertiti in permessi per motivi di lavoro. Si rammenta che i permessi concessi ab origine per causali afferenti il lavoro subordinato, autonomo o per motivi familiari non hanno necessità di conversione poiché già consentono il lavoro anche in altre attività.

Si ricorda che i permessi di soggiorno per motivi di studio, se non convertiti, consentono allo straniero di lavorare per un orario massimo di 20 ore settimanali. Si possono convertire in permesso di soggiorno a scopo di lavoro i permessi già concessi per minore età, per i casi speciali (protezione sociale, vittime di violenza domestica), i permessi UE per soggiornanti di lungo periodo, per protezione speciale, calamità, residenza elettiva, acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi, assistenza di minori.

Da ultimo si chiarisce che il permesso di soggiorno concesso in attesa del riconoscimento della protezione internazionale, abilita al lavoro ma non può essere convertito. Tanto premesso si chiarisce che, con il richiamato provvedimento interministeriale, sono stati prorogati i termini per la presentazione delle istanze relative alle quote previste dal Decreto flussi 2021 (D.P.C.M. 21 dicembre) per:

- la quota di n. 100 ingressi per i cittadini formati all'estero ai sensi dell'articolo 23 T.U. immigrazione (art. 4, comma 1 del DPCM):
- la quota riguardante le conversioni dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo (art. 4, co. 3 e 4 del DPCM).

Il provvedimento dovrebbe consentire di utilizzare la totalità delle quote ancora disponibili e non ancora esaurite poiché non utilizzate, il termine originariamente previsto per il 30 settembre 2022 è stato spostato al 31 dicembre 2022.

(M. Mazzanti)

\*\*\*\*

## 3) INL: decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito, con una recente circolare (nota INL n. 1959 del 30 settembre 2022) - onde assicurare la corretta adozione, da parte del personale ispettivo, dei provvedimento di diffida accertativa in materia - chiarimenti operativi in ordine alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro dipendente.

La nota di commento si riferisce in specie alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 26246 del 6 settembre 2022) e dispone un nuovo orientamento interpretativo.



Aderendo in toto all'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui "il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della Legge n. 92/2012 e del D.Lgs. n. 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della Legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro", l'Ispettorato Nazionale del Lavoro - nel ritenere superato l'orientamento previsto dallo stesso INL nella precedente nota prot. n. 595 del 23 gennaio 2020 – fornisce istruzioni operative agli ispettori territoriali i quali dovranno considerare oggetto di diffida accertativa tutti crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente sia titolare considerando il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale come decorrente solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.

La nota INL rileva peraltro come a tale principio deroghi la normativa per il pubblico impiego, ritenendo la pronuncia della Cassazione non estensibile a tali rapporti in ragione della particolare disciplina normativa che contraddistingue il pubblico impiego a differenza dell'0impiego privato.

Secondo l'Ispettorato Nazionale nel pubblico impiego vi è garanzia di stabilità ed un forte sistema di garanzie, anche giurisdizionali, tali da assicurare rimedi avverso una eventuale ed illegittima risoluzione del rapporto dovendosi per questo escludere che il "timor" del licenziamento possa indurre l'impiegato pubblico a rinunziare ai propri diritti.

Seguendo questa logica, secondo l'Ispettorato Nazionale, nei rapporti di pubblico impiego, il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di lavoro andrà a decorrere, in costanza di rapporto, dal momento in cui il diritto stesso può esser fatto valere; i soliti due pesi e due misure!

(M. Mazzanti)



### 4) Assegno Unico Universale per i figli – aggiornamento statistico.

L'INPS, recentemente, ha reso noto lo studio dell'osservatorio statistico competente per l'assegno unico concernente i dati relativi alle domande presentate, dagli aventi diritto, nel corrente anno 2022.

Si ricorda che l'assegno unico universale, introdotto dal 1° marzo 2022, rappresenta una misura di sostegno alle famiglie (previsto dal decreto legislativo n° 230/2021) con figli (figli minorenni a carico, maggiorenni ma che non abbiano ancora compiuto i 21 anni di età se studenti o disoccupati, figli disabili senza limiti d'età; nuovi nati per i quali l'assegno decorre dal settimo mese di gravidanza).

L'assegno ha sostituito tutte le precedenti misure di sostegno salvo il bonus asilo nido, ed in particolare sostituisce:

- le detrazioni per figli a carico fino a 21 anni;
- gli assegni ai nuclei familiari con figli ed orfani;
- l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori,
- il premio alla nascita o all'adozione (c.d. Bonus mamma domani);
- l'assegno di natalità (c.d. Bonus bebè);
- l'assegno temporaneo (vigente per il periodo da luglio 2021 a febbraio 2022).

L'assegno unico è corrisposto dall'INPS a domanda degli interessati; per i nuclei familiari che percepiscono Reddito di Cittadinanza l'assegno è pagato automaticamente; Dallo studio emerge come, a tutto l'agosto 2022, siano pervenute all'INPS 5.886.778 domande relative a 9.050.734 figli; l'erogazione degli importi è più elevata al Sud, con un valore medio mensile di 157 euro a figlio e con un valore massimo di 166 euro in Calabria; importi meno rilevanti al Nord; l'importo medio, per figlio, è di 138 euro, con un valore minimo di 132 euro a Bolzano. La Lombardia è la regione con il maggior numero di figli per i quali è richiesto l'Assegno Universale (1,6 milioni) assorbendo più del 17% dei figli totali, seguita dalla Campania (con circa 927 mila figli) che ha richiesto l'Assegno Universale per il 10% del totale dei figli. L'importo medio mensile per ciascun nucleo familiare è pari a 233 €, in rapporto a circa 1,6 figli, mentre l'importo per ciascun figlio (media calcolata sul primo semestre 2022) è pari ad € 145. Dallo studio si rileva ancora come nel mese di agosto2022, l'importo medio risulti pari ad € 128 nel caso di liquidazione relativa ad un solo figlio, importo che cresce con l'aumentare del numero dei figli, raggiungendo un importo medio di 916 € per i nuclei con 4 figli e di 1.577 € per i nuclei con almeno 6 figli. Molto interessante la tavola esplicativa che si riproduce, che riporta alcuni e più frequenti esempi di intervento assistenziale.

Figli a carico	Valore Isee	Importo assegno base	Dettaglio importi assegno base	Importo complessivo se entrambi genitori percettori di reddito*
1 figlio minorenne	ISEE fino a 15.000€	175 C		205 C
	ISEE >40.000€ o assente	50 C		50 C
1 figlio maggiorenne (18-20anni)	ISEE fino a 15.000€	85 C		85 C
	ISEE >40.000€ o assente	25 C		25 C
2 figli: 1 figlio minorenne	ISEE fino a 15.000€	435 C	- 175C per il figlio minorenne	495 C
			- 260C (175C+85C) per il figlio maggiorenne disabile medio	
1 figlio maggiorenne (18-20anni) disabile medio	ISEE >40.000€ o assente	185 C	- 50€ per il figlio minorenne	185 €
			- 135€ (50€+85€) per il figlio 18-20 anni disabile medio	
4 figli: 2 figli minorenni 2 figli maggiorenni (18-20anni)	ISEE fino a 15.000€	790 C	- 175€ per ciascun figlio minorenne	850 C
			- 85€ per ciascun figlio maggiorenne (18- 20anni)	
			- 85C maggiorazione per i figli ulteriori al secondo	
			- 100€ bonus forfettario famiglie con almeno 4 figli	
	ISEE >40.000€ o assente	280 C	50C per clascun figlio minorenne     25C per clascun figlio maggiorenne (18- 20anni)	280 C
			- 15€ maggiorazione per ciascun figlio ulteriore al secondo	
			<ul> <li>100C bonus forfettario famiglie con almeno 4 figli</li> </ul>	

<sup>\*</sup>La maggiorazione è prevista solo per i figli minori e si annulla per ISEE >=40.000 o assente. Nel caso in cui la madre ha un'età inferiore a 21 anni, è prevista una maggiorazione pari a 20 euro per ciascun figlio. Inoltre, al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico, per le annualità 2022, 2023 e 2024, è prevista una ulteriore maggiorazione dell'importo dell'assegno (per ISEE fino a 25.000 euro), laddove risulti l'effettiva percezione nel corso del 2021, dell'ANF in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo familiare del richiedente; tale maggiorazione viene calcolata come differenza rispetto al valore teorico dell'ANF calcolato secondo quanto indicato nell'art.5 del decreto legislativo 230/2021. Nel caso si abbia diritto alla maggiorazione transitoria e ci sia nel nucleo un figlio disabile, per il 2022 si applica una ulteriore maggiorazione pari a 120 euro mensili, come stabilito dal DL 73/2022.

\*\*\*\*



# 5) Patronato Enapa: Indennità una tantum 200€ e di 150 € per Lavoratori autonomi CD/IAP Artigiani e Commercianti).

In attuazione di quanto previsto dal D.L. n.50 del 17 maggio 2022 (Decreto Aiuti) è stato pubblicato il D.M. che fissa i criteri e le modalità per richiedere l'indennità una tantum di 200 € riconosciuta a favore dei:

- Lavoratori autonomi iscritti nella G. speciali Inps (CD/IAP ART.– COMM),
- Lav. autonomi e liberi professioni iscritti alla G. Separata Inps,
- Liberi professionisti iscritti alle Casse private.

L'indennità una tantum di 200 € è riconosciuta a condizione che i soggetti interessati:

Abbiano percepito un reddito inferiore a 35.000 mila € nel periodo di imposta 2021;

ATTENZIONE-IMPORTANTE: In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

- Devono essere già iscritti nelle G. speciali Inps alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (18 maggio 2022), con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data.
- Abbiano effettuato entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, (18 maggio 2022) almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020;

ATTENZIONE-IMPORTANTE: Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualità di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

Ne discende che a beneficiare dell'indennità una tantum di 200 € sono altresì i coadiuvanti del Lav. autonomo che ha tutti i requisiti richiesti

Si ricorda che l'indennità una tantum di 200 € non è riconosciuta se già beneficiata ad altro titolo e non costituisce reddito ai fini Irpef, non rileva ai fini di prestazioni previdenziali e assistenziali, non è cedibile, sequestrabile, pignorabile

ATTENZIONE-IMPORTANTE: Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, <u>l'istanza dovrà essere presentata esclusivamente all'Inps.</u>

A ogni domanda deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale nonché le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

Le domande saranno lavorate ed accolte – se in possesso dei previsti requisiti – nell'ordine cronologico di presentazione e l'indennità una tantum di 200 € riconosciuta potrà anche essere recuperata qualora dai controlli successivi risulterà la mancanza di un requisito.

Per le medesime figure è prevista dal decreto Aiuti-ter un'indennità una-tantum di 150 € per chi ha avuto un reddito nell'anno d'imposta 2021 non superiore a 20.000 €. In presenza di entrambi i requisiti si possono richiedere entrambe le indennità per un valore complessivo di 350€.

I coadiuvanti e coadiutori del lavoratore autonomo, salvo che già siano percettori di un trattamento pensionistico, devono richiedere il beneficio presentando propria istanza il cui esito è subordinato al possesso dei requisiti richiesti al titolare.

Le indennità non spettano ai titolari di pensione diretta alla data del 18 Maggio 2022 né agli IAP (imprenditori agricoli professionali) iscritti alla gestione per i coltivatori diretti per l'attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito non rientra tra i redditi prodotti dall'attività aziendale.

### <u>Il termine per la presentazione delle domande è il 30 Novembre p.v.</u>

Si comunica che il nostro Patronato Enapa è a disposizione degli interessati per i chiarimenti necessari, verifica dei requisiti ed inoltro delle domande telematiche all'Inps. (R. Donati)

